

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI

INDICE

Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Oggetto e disciplina	3
Articolo 3 – Soggetti adottanti	4
Articolo 4 – Procedimento di adozione	5
Articolo 5 – Obblighi generali	
Articolo 6 – Cartellonistica	
Articolo 7 – Controlli	
Articolo 8 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle adozioni	
Articolo 9 – Contenzioso	8
Articolo 10 – Disposizioni transitorie e finali	8

Allegato 1 – Schema di Convenzione

Allegato 2 – Fac-simile domanda di adozione

Articolo 1 – Finalità

- 1. Il presente Regolamento si propone le seguenti finalità:
 - a) incentivare e diffondere il rispetto per i beni comuni attraverso la partecipazione dei cittadini nella corretta manutenzione delle aree pubbliche quali aree a verde, piazze, strade, aree di sosta, ecc.;
 - b) tutelare e promuovere il verde e gli spazi pubblici come elemento di qualificazione del territorio comunale e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
 - c) contribuire ad una gestione degli spazi pubblici esistenti attraverso la collaborazione attiva con gli abitanti;
 - d) incentivare la partecipazione degli abitanti sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - e) diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente sul territorio comunale.
- 2. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree a verde, gli spazi pubblici e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse a beneficio dei residenti, degli ospiti e dei turisti, intende disciplinare con il presente Regolamento l'adozione di aree a verde, di spazi pubblici e di elementi di arredo urbano di proprietà comunale o di uso pubblico da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 3, nonché la fornitura da parte di detti soggetti di elementi di arredo urbano per aree a verde e spazi pubblici in genere di proprietà comunale o di uso pubblico.
- 3. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva delle aree di proprietà comunale, al fine di valorizzare l'immagine dell'Amministrazione Comunale a beneficio di tutta la collettività, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio pubblico.

Articolo 2 – Oggetto e disciplina

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per "adozione" l'affidamento ai soggetti di cui al successivo art. 3 di un contratto di sponsorizzazione che prevede l'assegnazione di una o più aree della tipologia di cui al successivo comma 4 per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, da definirsi in funzione della singola area, quali:
 - a) pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta foglie;
 - b) sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, compresa la potatura, annaffiatura, interventi di controllo, preferibilmente fisico, delle infestanti e quant'altro necessario alla cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche della tipologia dello spazio verde;
 - c) potature di alberi e di specie arbustive;
- 2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, con l'adozione dovrà essere garantita le seguenti frequenze degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente comma:
 - a) pulizia delle aree a verde, mediante la raccolta del materiale a rischio igienico ed in ogni caso presente sull'area verde, 1 volta ogni settimana;
 - b) interventi di taglio di erba, 7 volte l'anno, garantendo comunque un'altezza non superiore a 10 cm;
 - c) rinnovo stagionale delle fioriture oltre alla continua sostituzione/rinfoltimento delle fioriture ed arbusti, secondo la necessità;
 - d) di potature di contenimento di: siepi, cespugli ed arbusti, 2 volte l'anno;
 - e) interventi di spollonatura di piante ad alto fusto, 3 volte l'anno;
 - f) irrigazione di soccorso secondo necessità, ove non risultasse presente o fruibile l'impianto di irrigazione.

- 3. In aggiunta agli interventi di manutenzione ordinaria di cui ai precedenti commi, nell'ambito della medesima adozione potranno essere previsti anche interventi di miglioramento, da definirsi in funzione della singola area, quali messa a dimora di fioriture, piante, alberi, arbusti, siepi e semina prati, nonché l'eventuale inserimento di arredi urbani e installazione di opere d'arte o realizzazione di impianto di irrigazione.
- 4. Gli interventi di cui ai precedenti commi ricompresi nell'ambito dell'adozione potranno essere eseguiti presso le seguenti tipologie aree di proprietà comunale o di uso pubblico: aree attrezzate, parchi e giardini pubblici; aree, aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico; aree di pertinenza dei plessi scolastici; aiuole fiorite; fioriere ornamentali; alberi o alberate comunali; piazze; strade; aree di sosta; altri spazi pubblici comunali.
- 5. L'adozione dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale unitamente alla proposta progettuale degli interventi oggetto dell'adozione stessa presentata a corredo della domanda di adozione, che potrà prevedere anche frequenze di intervento diverse da quelle indicate al precedente comma 2, purché tale variazione sia adeguatamente motivata in relazione alle caratteristiche (ad es.: dimensionali, funzionali, tipologiche, ecc.) dell'area o delle specie vegetali ivi presenti.
- 6. L'adozione sarà disciplinata da apposita convenzione redatta secondo lo schema allegato 1 al presente Regolamento e sottoscritta tra le parti, con la quale il soggetto adottante che ne abbia fatto richiesta si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
- 7. Le aree interessate dall'adozione manterranno comunque le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre, dovrà essere sempre garantito il pubblico utilizzo, rimanendo completamente accessibili e fruibili dalla collettività, fatta salva la temporanea interdizione strettamente limitata allo svolgersi degli interventi di manutenzione o a quanto diversamente stabilito nella convenzione, rendendone comunque usufruibile lo spazio e garantendo la sostanziale preminenza dell'utilizzo pubblico.
- 8. In ogni caso, gli interventi ricompresi nella proposta di adozione non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o di elementi tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
- 9. La progettazione, la gestione, la manutenzione e tutti gli altri interventi previsti nell'ambito dell'adozione non dovranno comportare alcun costo per il Comune.

Articolo 3 – Durata, rinnovo e recesso

- 1. L'adozione avrà durata da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 5 anni e potrà essere rinnovata su richiesta dell'Amministrazione o del soggetto adottante, in accordo tra le parti, per la medesima durata dell'adozione originaria, almeno 60 giorni prima della sua scadenza.
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso dall'adozione, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in adozione.
- 3. Il soggetto adottante potrà recedere in ogni momento dall'adozione, con preavviso scritto di 90 giorni da inviare all'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Soggetti adottanti

- 1. Possono proporre l'adozione i seguenti soggetti:
 - a) singoli cittadini;
 - b) condominii;
 - c) imprese e società costituite in qualunque forma;
 - d) ditte individuali;
 - e) cooperative;
 - f) consorzi;
 - g) associazioni, circoli, comitati;
 - h) operatori commerciali;
 - i) associazioni di volontariato;

- j) istituti di credito;
- k) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- 1) parrocchie.
- 2. Ciascun'area oggetto di adozione può essere gestito in esclusiva da uno o più soggetti autorizzati dal Comune, escludendo qualsiasi forma di sub-affido.
- 3. È consentito all'adottante di divulgare la propria attività mediante uno o più cartelli da collocare all'interno delle aree adottate, con le caratteristiche di cui al successivo art. 7. È vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell'adozione.

Articolo 5 – Procedimento di adozione

- 1. Il soggetto che intende proporre l'adozione di un'area comunale dovrà presentare al Settore Tecnico del Comune di San Giuliano Terme apposita domanda da redigersi secondo il fac-simile allegato 2 al presente Regolamento.
- 2. La domanda di adozione ed i suoi allegati dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del soggetto proponente;
 - b) periodo di adozione, da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni, secondo quanto previsto al precedente art. 3;
 - c) identificazione dell'area oggetto dell'adozione;
 - d) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento proposto, con indicazione di tipologia e quantità di lavorazioni da effettuare complessivamente nell'intero periodo di adozione;
 - e) uno o più elaborati grafici rappresentanti i cartelli che verranno collocati all'interno dell'area adottata secondo le caratteristiche di cui al successivo art. 7;
 - f) programma di manutenzione, con indicazione delle frequenze di intervento ai sensi del precedente art. 2, c. 2;
 - g) nel caso di interventi di miglioramento ai sensi del precedente art. 2, c. 3, uno o più elaborati grafici ed eventuali schede tecniche relative agli elementi da installare e cronoprogramma riportante le tempistiche di esecuzione degli interventi.
- 3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Settore Tecnico eseguirà e completerà l'istruttoria con la documentazione ricevuta e la valutazione in ordine alla coerenza dell'adozione proposta con quanto previsto dal presente Regolamento, richiedendo eventualmente i necessari pareri interni ed esterni in ragione della natura degli intenti proposti, dell'ubicazione dell'area e dei vincoli a cui essa è assoggettata (ad es.: Corpo di Polizia Municipale, Soprintendenza BB.CC.AA., ecc.). Entro il medesimo periodo, potranno essere richiesti al soggetto proponente integrazioni documentali o chiarimenti in merito alla proposta di adozione formulata.
- 4. Una volta conclusa l'istruttoria ed acquisiti i necessari pareri, il Settore Tecnico invierà apposita comunicazione al soggetto proponente e procederà a sottoporre la proposta di adozione alla Giunta Comunale per propria approvazione, comprensiva dello schema di convenzione da stipulare, redatta secondo lo schema allegato 1 al presente regolamento.
- 5. Immediatamente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta di adozione, il Settore Tecnico adotterà apposita determinazione a contrarre e inviterà il soggetto proponente alla stipulazione della convenzione in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, previa verifica del possesso dei requisiti, ove previsti per legge, in relazione alla forma giuridica del soggetto proponente e della tipologia di intervento.
- 6. A seguito della stipulazione della convenzione verrà concordata tra le parti la data per la consegna dell'area oggetto di adozione, con redazione di apposito verbale di consegna. A partire da tale data decorrerà il periodo di adozione nonché le tempistiche previste dalla proposta per l'esecuzione degli interventi in essa ricompresi.
- 7. Al termine del periodo di adozione verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra Settore Tecnico e soggetto adottante al fine di verificare che l'area sia riconsegnata in ottimo stato di

- conservazione e con tutti gli elementi di arredo urbano la cui installazione è stata eventualmente ricompresa nell'adozione. In caso di riscontrato stato di degrado o incuria, l'Amministrazione Comunale si riserva di intraprendere le opportune iniziative atte a recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino delle normali condizioni d'uso.
- 8. Nel caso in cui la stessa area sia oggetto di due o più proposte di adozione per le quali non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 4, il Dirigente del Settore Tecnico provvederà a nominare una commissione da egli stesso presieduta e composta da due dipendenti del medesimo, oltre a lui, finalizzata ad individuare la miglior proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, tenendo conto della maggior durata proposta, della sua qualità tecnica e dei benefici per l'Amministrazione Comunale. In caso di coincidenza di valutazione, si procederà con sorteggio. Con il soggetto proponente non scelto si potrà comunque negoziare l'adozione di un'area comunale diversa da quella della proposta originaria.

Articolo 6 – Obblighi e prescrizioni

- 1. Con la stipulazione della convenzione il soggetto adottante si fa carico della realizzazione di tutti gli interventi ricompresi nella proposta di adozione e per i quali è ritenuto responsabile.
- 2. Eventuali interventi pubblici o di enti gestori di servizi pubblici su impianti presenti nell'area non comportano la sospensione degli adempimenti oggetto dell'adozione, la cui durata resta immutata, fermo restando l'obbligo di ripristino da parte degli enti che hanno commissionato detti interventi.
- 3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella convenzione stipulata dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
- 4. E' vietata qualsiasi attività che risulti in contrasto con la destinazione d'uso dell'area.
- 5. Il soggetto adottante ha l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operatori, di terzi e non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni duranti le fasi operative, sollevando il Comune di San Giuliano Terme da ogni responsabilità.
- 6. Il soggetto adottante è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori, oltre a quelle previste dal Codice della Strada con riferimento ai cantieri stradali.
- 7. Il soggetto adottante, per tutta la durata dell'adozione e limitatamente allo svolgimento degli interventi in essa ricompresi, è responsabile civilmente e penalmente dei danni causati a terzi.
- 8. L'adozione non costituisce concessione. Il Comune di San Giuliano Terme rimane sempre proprietario dell'area adottata, alla quale può accedere senza preavviso ogni qualvolta sia necessario nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente. In ogni caso, il soggetto adottante deve garantire la libera disponibilità ed il godimento dell'area da parte di tutta la collettività per tutto il periodo di adozione, ad eccezione dei tempi strettamente necessari all'esecuzione degli interventi ricompresi nell'adozione stessa.
- 9. Il soggetto adottante è tenuto ad eseguire, a proprio carico, i lavori con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi e delle opere previsti, avvalendosi se necessario di ditte specializzate nel settore, a sue complete spese, e previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- 10. Sono a carico del soggetto adottante tutte le spese derivanti dall'adozione, ivi compresi gli oneri per la formulazione della proposta progettuale, l'acquisto di materiali, il pagamento del personale eventualmente impiegato per l'esecuzione degli interventi, le spese per lo smaltimento dell'eventuale materiale di risulta ad intervento eseguito e quelle relative alla cartellonistica di cui al successivo art. 7. Sono, altresì, a carico del soggetto adottante tutti gli altri oneri derivanti

- dal procedimento tecnico ed amministrativo dell'adozione proposta. In ogni caso, nessun costo derivante dall'adozione potrà essere addebitato all'Amministrazione Comunale.
- 11. E' vietata la cessione, anche parziale, dell'area oggetto di adozione.
- 12. Nessun indennizzo spetta al soggetto adottante alla scadenza contrattuale né in caso di risoluzione dovuta a negligenza dello stesso o di recesso, per sopravvenuti e imprevedibili motivi di interesse pubblico, per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati rispetto alla proposta progettuale approvata.
- 13. Al termine del periodo di adozione, anche nel caso di risoluzione per inadempimento da parte del soggetto adottante, gli arredi installati e le piante messe a dimora dal soggetto adottante nonché tutte le altre altre opere od impianti, sia tecnologici che di arredo, realizzati nell'ambito dell'adozione entrarano a far parte dei beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 – Cartellonistica

- 1. Il soggetto adottante potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa in carico dell'area pubblica, collocando all'interno dell'area stessa uno o più cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura "Spazio adottato da", nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione (con particolare riferimento agli artt. 23 e 51) e previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale, da acquisirsi nell'ambito dell'istruttoria effettuata dal Settore Tecnico nell'ambito del procedimento di adozione di cui al precedente art. 5.
- 2. I cartelli monofacciali o bifacciali di cui al comma 1 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) avere come colore di fondo il verde;
 - b) avere dimensioni fino ad un massimo di 1,00 m di larghezza e 0,50 m di altezza, compresi elementi di sostegno, e comunque non superiori al mezzo metro quadrato di superficie;
 - c) essere appoggiati con continuità al suolo e orientati parallelamente al cordolo o ad altro elemento che definisce il perimetro dell'area oggetto di adozione;
 - d) avere caratteristiche conformi a quanto prescritto nel Codice della Strada;
 - e) riportare unicamente la dicitura "Spazio adottato da..."; è fatto divieto di installare sui medesimi cartelli, a qualsiasi titolo, diciture diverse o ulteriori ad eccezione del logo dell'Amministrazione Comunale e dell'eventuale logo del soggetto adottante che non dovrà risultare di dimensioni superiori a quello dell'Amministrazione Comunale;
 - f) il materiale utilizzato per la realizzazione dei supporti e delle plance deve essere cedevole agli urti;
 - g) non dovranno costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale e rispettare la distanza di visibilità delle intersezioni ai sensi del D.M. 19 aprile 2006, n. 1699, e s.m.i.; inoltre, in nessun caso dovranno comportare la creazione di di barriere architettoniche o di elementi tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
- 3. Per le gli spazi pubblici ricompresi in rotatorie situate su strade interne ai centri abitati in cui l'ente proprietario è la Provincia di Pisa, dovranno essere rispettate le direttive inserite nel protocollo d'intesa approvato dall'Amministrazione Provinciale con Deliberazione di Giunta n. 250 del 02/11/2011, per cui è consentito il posizionamento di pannelli esclusivamente all'interno dell'aiuola centrale, di numero massimo pari alla metà dei tronchi di strada che vi confluiscono arrotondati per difetto e conformi alle seguenti prescrizioni, ovvero avere dimensioni pari a:
 - a) 0,70x0,35 m nel caso in cui la superficie dell'isola centrale sia inferiore a mq 200, al lordo di eventuale corone sormontabili;
 - b) 1,00x0,50 m nel caso in cui la superficie dell'isola centrale sia superiore mq 200, al lordo di eventuali corone sormontabili.
- 4. Nel caso di installazione di elementi di arredo urbano potrà essere applicata sul manufatto oggetto di donazione una targhetta recante la dicitura "Donato alla comunità sangiulianese da ..." o altra eventuale dicitura comunque concordata con l'Amministrazione Comunale (in caso

- di donazioni alla memoria o di manufatti installati per ricordare un particolare evento occorso).
- 5. I cartelli installati ai sensi del comma 1 del presente articolo saranno esenti dal pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico.
- 6. Nel caso in cui i cartelli collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo ai sensi dell'art. 23, c. 5, del Codice della Strada.

Articolo 8 – Controlli e risoluzione per inadempimento

- 1. L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area adottata, la buona esecuzione degli interventi e la loro conformità a quanto previsto nel presente Regolamento e nella convenzione stipulata.
- 2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza o inadempimenti, il Dirigente del Settore Tecnico formulerà per iscritto la relativa contestazione nei confronti dello stesso soggetto adottante, richiedendo le opportune spiegazioni e intimando gli interventi necessari a sanare dette negligenze. Il soggetto adottante avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica delle contestazioni.
- 3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti persistenti e reiterati inadempimenti da parte del soggetto adottante, il Settore Tecnico procederà alla risoluzione anticipata dell'adozione.
- 4. Nel caso in cui, a seguito della decadenza della convenzione ai sensi del precedente comma 3, lo stato dei luoghi, compreso eventuali strutture ivi esistenti, risulti alterato o danneggiato dall'incuria e dalla negligenza del soggetto affidatario, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi addebitandone i relativi costi al soggetto adottante.

Articolo 9 - Contenzioso

- 1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'adozione viene definita in via conciliativa tra le parti.
- 2. In caso di mancata conciliazione, il Foro competente è quello di Pisa.

Articolo 10 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle adozioni

1. I risparmi o minori spese derivanti dalle adozioni, da quantificarsi da parte del Settore Tecnico, saranno regolate secondo l'art. 9 del vigente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l'individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 30/11/2005 e s.m.i., e potranno costituire elementi per la modifica di eventuali affidamenti precedentemente disposti a soggetti terzi per la gestione delle stesse aree.

Articolo 11 – Disposizioni finali

- 1. La convenzione regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale e soggetto adottante dovrà essere stipulata in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
- 2. L'Adottante nella convenzione dovrà dichiarare di conoscere e di obbligarsi ad accettare tutte le ulteriori condizioni che regolano l'adozione oggetto della convenzione, ancorché non espressamente richiamate, di cui al presente Regolamento.
- 3. Per quanto non disciplinato o non espressamente citato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici, il Codice Civile, il

Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione. Si applicano, altresì, i regolamenti comunali vigenti attinenti alle materie oggetto del presente regolamento e, in particolare il vigente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l'individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 30/11/2005 e s.m.i..

4. Restano invariate le adozioni con contratto già stipulato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELL'AREA A VERDE/DELLO SPAZIO PUBBLICO UBICATO IN VIA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME					
I1	giorno del mese di dell'anno presso la sede Comunale sita in via G.B ecolini 25 di questo Comune,				
	TRA				
II/I	na Sig./Sig.ra, nato/a a il/, c.f, domiciliato/a per la carica presso la sede Comunale di via G.B. Niccolini 25 questo Comune, il quale interviene nel presente atto nella qualità di posto/a rappresentare l'Ente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di seguito per brevità amato "Amministrazione";				
	E				
I1 /2	ra Sig./Sig.ra, nato/a a il/, c.f., residente in, via, il quale reviene nel presente atto nella qualità di, di seguito per brevità chiamato				
int "A	rviene nel presente atto nella qualità di, di seguito per brevità chiamato dottante";				
	PREMESSO CHE:				
•	ha approvato il "Regolamento per l'adozione di aree a verde e spazi pubblici comunali";				
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE				
2.	Articolo 1 – Oggetto L'Amministrazione concede all'Adottante, come in premessa identificati, l'area pubblica lo spazio pubblico ubicata/o in distinta in Catasto al fg, mapp, per complessivi mq Con la stipulazione della presente Convenzione, l'Adottante si impegna ad eseguire nella suddetta area tutti gli interventi ricompresi nella proposta di adozione, allegata sub alla presente Convenzione ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n del secondo le tempistiche ivi indicate. Nel corso della durata dell'adozione l'Adottante potrà, altresì, installare la cartellonistica secondo le caratteristiche indicate nella proposta di adozione di cui sopra.				
1.	Articolo 2 – Durata, rinnovo e recesso L'adozione avrà durata da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 5 anni e potrà essere rinnovata su richiesta dell'Amministrazione o del soggetto adottante, in accordo tra le parti, per la medesima durata dell'adozione originaria, almeno 60 giorni prima della sua scadenza.				

- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso dall'adozione, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in adozione.
- 3. Il soggetto adottante potrà recedere in ogni momento dall'adozione, con preavviso scritto di 90 giorni da inviare all'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Obblighi e prescrizioni

- 1. Con la stipulazione della presente Convenzione il soggetto adottante si fa carico della realizzazione di tutti gli interventi ricompresi nella proposta di adozione e per i quali è ritenuto responsabile.
- 2. Eventuali interventi pubblici o di enti gestori di servizi pubblici su impianti presenti nell'area non comportano la sospensione degli adempimenti oggetto dell'adozione, la cui durata resta immutata, fermo restando l'obbligo di ripristino da parte degli enti che hanno commissionato detti interventi.
- 3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella convenzione stipulata dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
- 4. E' vietata qualsiasi attività che risulti in contrasto con la destinazione d'uso dell'area.
- 5. Il soggetto adottante ha l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operatori, di terzi e non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni duranti le fasi operative, sollevando il Comune di San Giuliano Terme da ogni responsabilità.
- 6. Il soggetto adottante è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori, oltre a quelle previste dal Codice della Strada con riferimento ai cantieri stradali.
- 7. Il soggetto adottante, per tutta la durata dell'adozione e limitatamente allo svolgimento degli interventi in essa ricompresi, è responsabile civilmente e penalmente dei danni causati a terzi.
- 8. L'adozione non costituisce concessione. Il Comune di San Giuliano Terme rimane sempre proprietario dell'area adottata, alla quale può accedere senza preavviso ogni qualvolta sia necessario nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente. In ogni caso, il soggetto adottante deve garantire la libera disponibilità ed il godimento dell'area da parte di tutta la collettività per tutto il periodo di adozione, ad eccezione dei tempi strettamente necessari all'esecuzione degli interventi ricompresi nell'adozione stessa.
- 9. Il soggetto adottante è tenuto ad eseguire, a proprio carico, i lavori con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi e delle opere previsti, avvalendosi se necessario di ditte specializzate nel settore, a sue complete spese, e previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- 10. Sono a carico del soggetto adottante tutte le spese derivanti dall'adozione, ivi compresi gli oneri per la formulazione della proposta progettuale, l'acquisto di materiali, il pagamento del personale eventualmente impiegato per l'esecuzione degli interventi, le spese per lo smaltimento dell'eventuale materiale di risulta ad intervento eseguito e quelle relative alla cartellonistica. Sono, altresì, a carico del soggetto adottante tutti gli altri oneri derivanti dal procedimento tecnico ed amministrativo dell'adozione proposta. In ogni caso, nessun costo derivante dall'adozione potrà essere addebitato all'Amministrazione Comunale.
- 11. E' vietata la cessione, anche parziale, dell'area oggetto di adozione.
- 12. Nessun indennizzo spetta al soggetto adottante alla scadenza contrattuale né in caso di risoluzione dovuta a negligenza dello stesso o di recesso, per sopravvenuti e imprevedibili motivi di interesse pubblico, per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati rispetto alla proposta progettuale approvata.
- 13. Al termine del periodo di adozione, anche nel caso di risoluzione per inadempimento da parte

del soggetto adottante, gli arredi installati e le piante messe a dimora dal soggetto adottante nonché tutte le altre altre opere od impianti, sia tecnologici che di arredo, realizzati nell'ambito dell'adozione entrarano a far parte dei beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Controlli e risoluzione per inadempimento

- 1. L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area adottata, la buona esecuzione degli interventi e la loro conformità a quanto previsto nel presente Regolamento e nella convenzione stipulata.
- 2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza o inadempimenti, il Dirigente del Settore Tecnico formulerà per iscritto la relativa contestazione nei confronti dello stesso soggetto adottante, richiedendo le opportune spiegazioni e intimando gli interventi necessari a sanare dette negligenze. Il soggetto adottante avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica delle contestazioni.
- 3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti persistenti e reiterati inadempimenti da parte del soggetto adottante, il Settore Tecnico procederà alla risoluzione anticipata dell'adozione.
- 4. Nel caso in cui, a seguito della decadenza della convenzione ai sensi del precedente comma 3, lo stato dei luoghi, compreso eventuali strutture ivi esistenti, risulti alterato o danneggiato all'incuria e dalla negligenza del soggetto affidatario, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi addebitandone i relativi costi al oggetto adottante.

Articolo 5 – Contenzioso

- 1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'adozione viene definita in via conciliativa tra le parti.
- 2. In caso di mancata conciliazione, il Foro competente è quello di Pisa.

Articolo 6 – Disposizioni finali

- 1. La presente Convenzione è stipulata in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
- 2. L'Adottante dichiara di conoscere e di obbligarsi ad accettare tutte le ulteriori condizioni che regolano l'adozione oggetto della presente Convenzione, ancorché non espressamente richiamate, di cui al "Regolamento per l'adozione di aree a verde e spazi pubblici comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del .
- 3. Per quanto non disciplinato o non espressamente citato dalla presente Convenzione o dal Regolamento di cui al precedente comma si applicano le norme vigenti e, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici, il Codice Civile, il Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione. Si applicano, altresì, i regolamenti comunali vigenti attinenti alle materie oggetto del presente regolamento e, in particolare il vigente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l'individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 30/11/2005 e s.m.i..

La presente Convenzione viene redatta in duplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti.

	Per l'Adottante
	Per l'Amministrazione
Allegati	



FAC- SIMILE DOMANDA DI ADOZIONE ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI

Al Comune di San Giuliano Terme Settore Tecnico Via G.B. Niccolini 25 56017 – San Giuliano Terme (PI)

		A A VERDE/DELLO SPAZIO PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO
II/La sottos	, p.e.c	il/, c.f, in qualità di, tel./cell, IEDE
Il/La sotto documenta	l'area a verde/lo spazio pubblico ub app, per complessivi mq _ r un periodo di anni escritto/a si impegna ad eseguire a zione progettuale allegata e nel rispett	icata/o in distinta in Catasto al fg, meglio evidenziata nella documentazione propria cura e spese gli interventi di cui alla to del "Regolamento per l'adozione di aree a verde
Si allega la a) cop b) rela di la c) elab d) prog e) elab ripo mig	a seguente documentazione: nia di documento di identità in corso di niazione tecnico-illustrativa dell'interventavorazioni da effettuare complessivame porati grafici rappresentanti i cartelli el gramma di manutenzione, con indicaz porati grafici e schede tecniche relati	to proposto, con indicazione di tipologia e quantità ente nell'intero periodo di adozione; he verranno collocati all'interno dell'area adottata;
	, li	In fede